




COMMISSIONE EUROPEA  
DIREZIONE GENERALE  
AMBIENTE  
CONFORMITÀ, GOVERNANCE E SOSTEGNO AGLI STATI MEMBRI  
CONFORMITÀ AMBIENTALE - ATTUAZIONE



Bruxelles  
ENV.E.2

Alessandro Lanata  
ANDI – Associazione Nazionale  
Dentisti Italiani  
Via Porta D'Archi 10/23  
16121 Genova (GE)  
[avylanata@gmail.com](mailto:avylanata@gmail.com)

**1. OGGETTO: SUA MISSIVA ARES(2025)10763077**

Gentile Alessandro Lanata

Mi riferisco alla Sua missiva del 19 novembre 2025, registrata con numero Ares(2025)10763077, mediante la quale attira l'attenzione della Commissione circa la compatibilità della legislazione italiana con il Trattato sull'Unione europea e la Direttiva quadro sui rifiuti<sup>1</sup>.

I miei servizi hanno completato l'esame della missiva.

Nella Sua missiva, Lei ritiene che la scelta effettuata dal legislatore italiano di ricomprendere tutti i produttori di rifiuti pericolosi, senza distinzione, ovvero non più i soli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nel novero dei soggetti tenuti ad iscriversi al nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), sia contraria al principio di proporzionalità sancito dall'Articolo 5 del Trattato sull'Unione europea. Questo in quanto tale scelta normativa imporrebbe in capo agli odontoiatri un onere sproporzionato e inefficace, poiché tutti i dati che gli odontoiatri dovrebbero inserire al momento della loro iscrizione al RENTRI sarebbero già ricavabili dal Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR).

In virtù del principio di proporzionalità, sancito dall'Articolo 5 del Trattato sull'Unione europea, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

Inoltre, ai sensi dell'Articolo 17 della Direttiva quadro sui rifiuti, “*Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, al fine di ottemperare le disposizioni di cui all'articolo 13, comprese misure volte a garantire la tracciabilità*

(<sup>1</sup>) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 312 del 22.11.2008, pagg. 3-30.

*dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi al fine di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 35 e 36”.*

Sulla base delle informazioni da Lei fornite, ci risulta che la situazione da Lei descritta sia puramente interna allo Stato membro e che non ricada all'interno del campo di applicazione del diritto ambientale dell'Unione. Questo in quanto la Direttiva riconosce ampia discrezionalità agli Stati membri su come garantire la tracciabilità dei rifiuti pericolosi, dalla produzione alla destinazione finale.

Di conseguenza, il principio di proporzionalità di cui all'Articolo 5 del Trattato sull'Unione europea non rileva ai fini della questione da Lei sollevata, in quanto non pertinente per le azioni degli Stati membri nell'attuazione della normativa unionale.

Pertanto, La invitiamo a rivolgersi alle autorità amministrative e giudiziarie nazionali competenti e la informiamo che procederemo all'archiviazione della Sua missiva.

Distinti saluti.

Firmato elettronicamente

Nicola Notaro  
Il Capo unità